

OGGETTO: Accesso a documentazione relativa alle spese di rappresentanza e di segreteria dei consiglieri regionali.

Il Dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata espone che il sig., in qualità di giornalista, ha verbalmente inoltrato richiesta di accesso ai rendiconti, alle fatture ed ai contratti giustificativi dei rimborsi per le spese di segreteria e di rappresentanza previsti dall'art.11 della legge regionale n.8 del 1998.

A seguito del diniego il sig. ha autonomamente inoltrato la richiesta a tutti i Consiglieri regionali ed agli Assessori esterni della Giunta; poiché solo 14 dei 33 Consiglieri ed Assessori hanno fornito risposta positiva, l'interessato ha successivamente presentato all'Amministrazione richiesta di accesso ai suddetti atti e documenti, al dichiarato scopo di condurre una indagine giornalistica.

Ciò premesso l'esponente, dopo aver sottolineato che nel sito del Consiglio regionale è stata pubblicata parte della documentazione richiesta (in attesa della approvazione del regolamento che disciplina le modalità di accesso), esprime le proprie perplessità sull'ostensibilità di quanto richiesto perché si chiede di disporre di documentazione di natura privata (scontrini fiscali, fatture, bollette, etc) che l'Amministrazione possiede solo in copia e di cui gli unici titolari sono i Consiglieri e gli Assessori, che peraltro hanno l'obbligo di conservare gli originali per tutta la durata della legislatura.

Dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di diritto di accesso e di legittimazione all'esercizio del diritto stesso, l'esponente chiede se un giornalista possa accedere agli atti ed alla documentazione in questione al solo fine di condurre una inchiesta giornalistica; se la richiesta nei termini in cui è stata formulata, non debba considerarsi generica e comunque lesiva del diritto alla riservatezza dei controinteressati che non abbiano prestato il loro assenso; se, ritenuto sussistente il diritto di accesso, ne debba essere consentita la sola visione o anche l'estrazione di copia.

Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di un giornalista possa collidere, per più di un motivo, con le esigenze del diritto alla riservatezza degli eventuali controinteressati.

Nel tentativo di contemperare tali opposte esigenze, in mancanza di una più precisa disciplina nell'attuale configurazione normativa che regola il diritto di accesso, già nell'ormai lontano 1996 il Consiglio di Stato (cfr. sentenza VI Sez., 06.05.1996, n. 570) ebbe ad affermare che una testata giornalistica ha titolo di accedere ai documenti amministrativi per poterli successivamente pubblicare onde informare i propri lettori; ciò in quanto il diritto di accesso si presenta come strumentale rispetto alla libertà d'informazione, costituzionalmente riconosciuta agli organi di stampa, con la conseguenza che occorre riconoscere alla testata giornalistica una posizione qualificata e differenziata alla conoscenza degli atti che possano interessare i propri lettori.

Nella scia di tali affermazioni la successiva giurisprudenza (anche di questa Commissione, cfr. parere 27 febbraio 2003) ha avuto modo di precisare che dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n.675, il diritto di accesso esercitato da organi di stampa avente ad oggetto documenti amministrativi contenenti dati personali sensibili relativi a terzi, prevale su quello alla riservatezza soltanto nel caso in cui una espressa disposizione di legge consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.

Successivamente, alla luce del disposto dell'art. 16, 2° comma del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 è stato precisato che l'accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili è possibile soltanto nel caso in cui il diritto da far valere o difendere sia al rango almeno pari a quello dei soggetti a cui si riferiscono i dati stessi, nel senso che la prevalenza del diritto di accesso o del diritto alla riservatezza va effettuata caso per caso valutando, oltre che il rango dell'uno o dell'altro diritto, anche il rispettivo grado di compromissione che discenderebbe dalla soluzione adottata in concreto (Cons. Stato, VI, 30 marzo 2001, n. 1882).

La tesi della ponderazione comparativa de diritto di accesso e del diritto alla riservatezza merita senz'altro di essere condivisa, perché in realtà è idonea ad evitare soluzioni precostituite

poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa ed a tener conto delle specifiche circostanze di fatto destinate a connotare il caso concreto (cfr. sentenza da ultimo citata).

Alla luce delle suesposte considerazioni, da una parte non può revocarsi in dubbio che gli atti, i rendiconti e la documentazione giustificativa delle spese relative al rimborso spese di rappresentanza e di segreteria costituiscano documentazione amministrativa detenuta dall'Amministrazione ai sensi della legge n. 241 del 1990; dall'altra è da escludersi che tali documenti contengano dati sensibili ai sensi della legge 31.12.1996, n.675. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la suddetta documentazione contenga dati "semisensibili" e che quindi vada effettuata una valutazione comparativa analoga a quella prescritta dal citato art. 16, 2° comma, del d.lgs. 11.05.1999, deve concludersi che il diritto di cronaca è di rango costituzionale ragion per cui l'art. 12 del d.lgs. 13.05.1998, n. 171 ha previsto che le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante non si applicano quando il trattamento di dati sensibili è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

Deve essere infine sottolineato che nel caso in esame la richiesta di accesso, per come è stata formulata, non risulta affatto generica e che comunque l'accesso deve essere consentito in maniera integrale e non solo mediante presa visione.

Dipartimento vigili del fuoco
Direzione Reg.le per la Sicilia
coord.relazionisindacali@vigilfuoco.it

OGGETTO: Estrazione copia di un verbale di conciliazione redatto nell'ambito di una procedura di raffreddamento avvenuta tra sigle sindacali.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Relazioni Sindacali espone che alcune Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di estrarre copia di un verbale di conciliazione redatto nell'ambito dell'espletamento di una procedura di raffreddamento avvenuta con altra sigla sindacale.

Dopo aver descritto il meccanismo per addivenire agli accordi decentrati, il Dipartimento chiede se sia legittimo l'accesso ai verbali di conciliazione di soggetti estranei allo svolgimento della procedura di raffreddamento, con particolare riferimento alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale da parte di Organizzazioni Sindacali estranee a siffatte procedure.

Al riguardo osserva la Commissione che le Organizzazioni Sindacali sono senza dubbio legittimate ad esercitare il diritto di accesso sia "iure proprio" sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata.

Detta legittimazione, tuttavia, per consolidato principio giurisprudenziale non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'attività dell'Amministrazione datrice di lavoro (Cons.Stato, VI, 6.3.2009, n. 1351), con la conseguenza che la domanda di accesso, ancorché esplicita nell'esercizio delle prerogative sindacali, è subordinata all'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento con la documentazione che si vuole conoscere.

Alla Società
Levanto Waterfront
Levanto.waterfront.sp@legalmail.it

OGGETTO: Accesso di consiglieri comunali ad atti della Società Levanto Waterfront.

La Società Levanto Waterfront, partecipata al 51% dalla società Levanto Sviluppo s.p.a a sua volta partecipata al 90% dal Comune di Levanto e al 10% dal Comune di Bonossola, costituita per realizzare le opere di trasformazione del fronte a mare di Levanto, espone che due consiglieri comunali di Levanto hanno chiesto copia di corposa documentazione relativa alla provvista delle cariche societarie, ad alcuni aspetti delle opere realizzate ed alla totalità dei contratti di compravendita degli immobili costruiti.

Avendo evaso la richiesta, a distanza di breve tempo è apparsa sulla stampa nazionale e locale un articolo estremamente diffamatorio e calunnioso nei confronti delle società, dei suoi amministratori e dei suoi soci, recante dettagli relativi alla documentazione oggetto di accesso.

Poiché i due consiglieri hanno richiesto altra documentazione, la società esponente chiede se le nuove istanze di accesso debbano essere accolte tenuto conto delle caratteristiche della società, della natura dei documenti richiesti, della gravosità della relativa raccolta e copiatura, della illegittima divulgazione dei dati acquisiti con il precedente accesso.

Questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare che il diritto di accesso dei consiglieri comunali disciplinato dall'art. 43 del TUEL, si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal Comune, non richiedendosi che gli stessi integrino la figura dell'in house providing.

Risulta infatti evidente che le società partecipate pubbliche restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale secondo il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., con la conseguenza che la loro formale natura privatistica non è idonea a consentire ad esse di sottrarsi alle regole di trasparenza e controllabilità, ivi compreso anche l'esercizio del diritto di accesso.

Va sottolineato, inoltre, che gli atti richiesti rivestono senza dubbio natura di documentazione amministrativa ai sensi della legge n. 241 del 1990, mentre per ciò che concerne la gravosità della raccolta e copiatura della corposa documentazione richiesta, la Commissione non può che richiamare il proprio consolidato orientamento, secondo cui il consigliere comunale non può abusare del diritto di accesso mettendo in difficoltà il normale funzionamento degli uffici.

Deve essere infine evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale non può essere compresso in ragione di un eventuale uso distorto del diritto stesso, essendo altre le forme di tutela apprestate dall'ordinamento al soggetto che si ritenga danneggiato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente. Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale di Torino -
Territorio

Fatto

La signora, con istanza di accesso depositata in data 8.2.2013 chiedeva all'Agenzia delle Entrate- Ufficio provinciale di Torino di poter accedere al DOCFA n. 45049.1/2012 Comune di Chiusa San Michele fg. 1, n. 39, sub 1), relativo ad un immobile di proprietà dell'accedente per verificare se da tale documento risultasse la data di inizio e la data di fine dei lavori e vi fosse corrispondenza con quanto dichiarato in Comune.

L'Amministrazione, con nota del 4.3.2013, comunicava il differimento dell'accesso ai documenti richiesti, non risultando essi, allo stato attuale, reperibili tra i documenti d'archivio.

La signora, in data 12.3.2013, ricorreva dinanzi alla Commissione, dolendosi della mancata indicazione da parte dell'Amministrazione della data in cui sarebbe stato possibile accedere ai documenti richiesti e chiedendo di valutare la legittimità del differimento in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e di assumere le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso non merita di essere accolto.

L'Amministrazione ha giustificato il differimento dell'accesso ai documenti richiesti, in ragione della circostanza che essi non erano allo stato reperibili tra i documenti d'archivio, non senza assicurare all'accedenti che essi, una volta reperiti, sarebbero stati messi a sua disposizione.

Il fatto che l'Amministrazione non sia stata in grado di indicare la data in cui l'accesso ai documenti richiesti sarebbe stato possibile, non è idoneo di per sé a determinare l'illegittimità del differimento contestato dalla ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto geografico militare

Fatto

Il signor, Tenente Colonnello in servizio presso l'Istituto geografico militare, in data 21.11.2012 chiedeva al Capo Ufficio del Comandante dell'Istituto Geografico militare (Col.) di poter accedere ai documenti con cui detto Capo Ufficio aveva inoltrato al Comandante dell'Istituto Geografico militare (Generale) le istanze presentate all'Amministrazione dall'odierno ricorrente nel periodo compreso tra il 21 Settembre ed il 15 ottobre 2012.

In data 4.12.2012, il signor rivolgeva al Comandante dell'Istituto geografico militare un'istanza di accesso ai documenti con i quali il predetto Istituto aveva inoltrato al Comandante del Comando logistico dell'Esercito i ricorsi gerarchici presentati dall'accedente nel periodo compreso tra il 3 ed il 16 ottobre 2012 ed alle pertinenti relazioni esplicative prodotte dall'Istituto.

In data 15.1.2013, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti con le istanze in questione.

L'Amministrazione, con nota del 28.1.2013, comunicava l'inesistenza di documenti di "inoltrato" dal Capo Ufficio del Comandante ed il Comandante stesso, in ragione della stretta dipendenza gerarchica tra Capo del predetto Ufficio ed il Comandante.

La Commissione, alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione, all'esito dell'adunanza del 7.2.2013, rigettava il ricorso.

In data 23.2.2013, il signor adiva nuovamente la Commissione, rappresentando che la Commissione, per mero errore materiale, aveva ommesso di considerare che il ricorso in questione riguardava il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 4.12.2012, sulla quale si sarebbe formato il silenzio-rigetto.

L'Amministrazione, in data 11.3.2013, comunicava che la documentazione relativa all'inoltrato al Comando logistico dell'Esercito dei ricorsi gerarchici presentati dal ricorrente nel periodo compreso tra il 3 ed il 16 ottobre 2012 consta di un'unica lettera di invio senza alcuna pertinente relazione esplicativa.

Diritto

E' indubbio che la Commissione, nel decidere il ricorso originario sia incorsa nell'errore di fatto segnalato dal ricorrente, non essendosi avveduta che tale ricorso concerneva il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 4.12.2013, e non su quello formatosi sulla precedente istanza del 21.11.2012.

Pertanto la precedente decisione deve essere revocata, essendo applicabile, per analogia l'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c.

Revocata tale decisione, la Commissione ritiene di dover decidere il merito del ricorso, in sede rescissoria, nel senso di dichiarare la spettanza al ricorrente del diritto di accesso all'unica lettera di trasmissione con cui erano stati inviati i ricorsi gerarchici menzionati dal ricorrente, non esistendo agli atti alcuna relazione esplicativa, come rappresentato dall'Amministrazione nella nota dell'11.3.2013

PQM

La Commissione, previa revoca della propria precedente decisione adottata all'esito dell'adunanza del 7.2.2013, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fatto

Il signor, in data 27.1.2013, rivolgeva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'istanza di accesso alla comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto dall'accidente con la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. inoltrata al predetto Ministero *on line* da tale s.p.a., per il tramite del Centro per l'impiego di Chieti e delle eventuali successive rettifiche.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'interesse del signor a stabilire se, riguardo alla comunicazione della cessazione del suo rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., avesse rappresentato il vero alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Chieti il Centro per l'impiego della Provincia di Chieti, che aveva riferito di una comunicazione *on line* dei dati relativi a tale cessazione del rapporto di lavoro, ovvero se corrispondeva al vero quanto attestato dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (procedimento di cui al fascicolo 80322), in merito all'invio di un documento cartaceo (stampato) in merito alla cessazione del rapporto di lavoro in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 28.2.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

La controinteressata Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., in data 12.3.2013, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto, essendo *in re ipsa* l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, dal momento che si tratta di documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S.

Fatto

Il signor, avendo proposto un ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti avverso la decisione con cui il Comitato di vigilanza di Roma aveva rigettato un suo ricorso amministrativo, in data 13.2.2013, rivolgeva all'INPS- Gestione ex INPDAP di Foggia un'istanza di accesso alla relazione della Direzione provinciale INPDAP di Foggia allegata al predetto ricorso amministrativo, nonché alla documentazione relativa all'istruttoria dell'Ufficio Contenzioso della Direzione Centrale di Previdenza, rappresentando la necessità di acquisire i documenti richiesti ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 15.3.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, essendo indubbio che l'interesse sotteso all'istanza di accesso del ricorrente è differenziato e qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in ragione della sua correlazione all'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Fatto

Il ricorrente, il 16 gennaio, ha chiesto all'Ordine resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. audio registrazione della propria audizione del 6 settembre 2012 e relativi verbali integrali;
2. verbale integrale della seduta del Consiglio dell'Ordine resistente del 25 ottobre 2012;
3. tutti i documenti relativi alle contestazioni dei committenti.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per approntare la tutela dei propri diritti ed interessi contro il provvedimento di rigetto, del 3 dicembre 2012 n. O.R.G.S. 2644/12, delle proprie istanze di liquidazione degli onorari delle parcelle n. O.R.G.S. 3822/11 e 3824/11.

L'Ordine resistente, con provvedimento del 14 febbraio, ha trasmesso il cd contenente n. 2 files relativi all'audizione del ricorrente del 6 settembre 2012, ha negato, invece, l'accesso ai verbali dell'audizione del 6 settembre e della seduta del 25 ottobre 2012 perché la copia integrale di tali documenti non è attinente all'interesse vantato dallo; infine, relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, l'Ordine afferma che i medesimi sono stati inviati a mezzo contrassegno postale il 10 agosto 2012, unitamente ai documenti richiesti il 13 luglio 2012 e che tale pacco non è stato, ancora, ritirato dal ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 14 febbraio, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Afferma il ricorrente nel presente gravame, tra l'altro, che i documenti di cui ai punti 1 e 2 (verbale dell'audizione e verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine resistente del 25 ottobre 2012), sono collegati al documento di cui al punto 1 (audio registrazione della propria audizione del 6 settembre 2012). Il ricorrente, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3, afferma, poi, di non aver potuto acquisire il plico citato perché il suo ritiro avrebbe comportato il versamento di una somma pari a € 300,92, ritenuta sproporzionata rispetto al numero dei documenti richiesti.

Diritto

Relativamente alla richiesta di acquisizione del verbale integrale dell'audizione del 6 settembre il ricorso è fondato trattandosi di un accesso endoprocedimentale di cui all'art. 10 della legge n. 241.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2, ossia il verbale integrale della seduta del Consiglio dell'Ordine resistente del 25 ottobre 2012, la Commissione chiede di conoscerne l'oggetto e la sua attinenza rispetto alla presente vicenda al fine di poterne valutare la pertinenza rispetto all'interesse vantato dal ricorrente. I termini di legge restano interrotti.

Infine, sui documenti di cui al punto n. 3, ossia le contestazioni dei committenti contenute nel plico inviato al ricorrente, si dichiara la cessazione della materia del contendere avendo l'Ordine resistente già provveduto a concedere l'accesso agli indicati documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie, in parte invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio II, ambito territoriale per la Provincia di Potenza – Area II – Affari generali

Fatto

La ricorrente, insegnante a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza, ha chiesto di potere accedere agli atti istruttori del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, prot. n. 23 del 21 gennaio 2013. Ciò ai sensi dell'art. 55 *bis*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 1 marzo, al fine di tutelare gli interessi di cui all'art. 24 della legge n. 241 ha differito l'accesso ai chiesti documenti sino a quando non sia cessata l'esigenza di tutelare tali interessi.

Avverso il provvedimento di differimento il legale rappresentante della professoressa ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente nella propria memoria chiarisce che i documenti del procedimento disciplinare contengono riferimenti ad un'indagine in corso da parte dei Carabinieri, di avere chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza la sussistenza di un eventuale procedimento penale e di avere ricevuto risposta negativa; infine, afferma l'amministrazione resistente di avere aderito alla richiesta della ricorrente di proroga di 60 giorni del procedimento disciplinare. Aggiunge l'amministrazione che il differimento dell'accesso è stato, pertanto, determinato dalla necessità di acquisire informazioni dalla competente Procura della Repubblica al fine di evitare eventuali interferenze.

Diritto

Il ricorso è fondato dal momento che non esistendo un procedimento penale pendente nei confronti della ricorrente non trova applicazione il disposto dell'art. 329 c.p. Inoltre, l'amministrazione, nella motivazione a sostegno del proprio diniego, ha omesso di specificare quale interesse intendesse tutelare tra i diversi contemplati dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, genericamente richiamando la suddetta disposizione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative

Fatto

Il sig., nella qualità di socio della Cooperativa, con PEC del 6 febbraio 2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere a diversi documenti relativi al commissariamento della Cooperativa stessa, di cui era venuto a conoscenza nel corso di un precedente accesso effettuato in ordine a documentazione inerente la medesima vicenda.

In particolare, l'odierno esponente riferisce essergli stato negato e/o differito l'accesso ai seguenti documenti: 1) Nota prot. 10895 del 16 marzo 2011 del Gabinetto del Ministro alla Direzione; 2) Nota prot 10405 del 12 settembre 2012 al commissario; Nota prot 15032 del 19 dicembre 2012 al Ministero Sviluppo Economico per concordare lo scioglimento della Cooperativa; 4) Nota prot. 15033 del 19 dicembre 2012 al commissario; 5) Parere CCV del 29 settembre 2011 favorevole alla proroga del commissariamento; 6) Nota CCV prot 10123 del 25 ottobre 2011 di trasmissione del parere del 29 settembre 2011.

I documenti appena indicati si riferiscono a precedente istanza di accesso per la quale il si è già rivolto alla scrivente Commissione e che non gli sono stati ancora rilasciati, nonostante un pronunciamento della Commissione in senso favorevole all'accessibilità.

Ad essi debbono aggiungersi quelli di cui alle lettere A, B, C, D, H, I di cui l'esponente è venuto a conoscenza durante le operazioni di accesso di cui sopra e per i quali l'amministrazione resistente non ha concesso l'ostensione, sempre legati al commissariamento della Cooperativa di cui il ricorrente era socio.

Pertanto, in data 17 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha, in data 20 marzo trasmesso memoria difensiva nella quale, pur non prendendo posizione specifica su ogni richiesta documentale per la quale è ricorso, ma soltanto per parte di essa, si duole della quantità di documenti e della frequenza con la quale il si rivolge agli uffici dell'amministrazione resistente per ottenere, tra l'altro, documenti che consistono in rapporti, note, denunce, segnalazioni dallo stesso formulati.

Dunque, preannunciando una richiesta di parere alla scrivente Commissione su tali profili, ritiene che, anche in considerazione del denunciato contegno del ricorrente, l'accesso da questi domandato integri gli estremi del controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, come tale vietato dalla legge n. 241 del 1990.

Diritto

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La prospettazione fattuale di cui all'atto introduttivo del presente procedimento, in primo luogo, si palesa piuttosto confusa quanto all'individuazione dei documenti cui ha chiesto di accedere con PEC del 6 febbraio ai quali si debbono aggiungere quelli non esibiti e relativi a precedente istanza di accesso sulla quale – a seguito di ricorso alla scrivente Commissione – vi era stata una decisione favorevole al ricorrente.

Ciò premesso, con riguardo ai documenti ai quali già si era riconosciuto il diritto di accedere con precedente decisione della scrivente Commissione e successivamente sollecitati senza esito dal, non si può che riaffermare l'accessibilità dei medesimi.

La restante esibizione documentale, in realtà, appare anch'essa da ostendere all'odierno ricorrente, trattandosi di documentazione collegata a di cui al precedente capoverso.

In tal senso non appare sostenibile che l'accesso nel caso di specie si atteggi a strumento di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il è titolare di un interesse qualificato – in quanto socio della commissariata cooperativa – a seguire le vicende della cooperativa medesima anche in tale fase.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.T.I.S. "....." di Lucca

Fatto

....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di Lucca, nella qualità di componente della RSU di istituto, il giorno 30 gennaio 2013 ha chiesto all'istituto resistente di poter accedere al documento attestante le deleghe delle funzioni attribuite dal dirigente scolastico ai propri collaboratori per l'anno scolastico 2012/2013, al fine di tutelare l'operato dell'organo rappresentato.

Parte resistente negava l'accesso ritenendo che la documentazione può essere rilasciata alla RSU in carica e a condizione che la domanda sia riferibile all'organismo nella sua unitarietà.

Contro tale determinazione la con ricorso del 13 marzo u.s. ha adito la scrivente Commissione.

Diritto

Sul ricordo presentato dalla prof.ssa, si osserva quanto segue.

Essendo l'odierna ricorrente componente della RSU di Istituto, la medesima appare titolare di interesse qualificato all'accesso e dunque esso va consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Lombardia

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 8 gennaio 2013 domanda di accesso al documento analitico integrale relativo a tutti i partecipanti alla procedura di avanzamento a scelta dei marescialli capo dai quali si possa evincere il sistema di attribuzione dei punteggi finali assegnati ai partecipanti. Parte resistente non ha fornito risposta alla predetta istanza nel termine di legge.

Pertanto, in data 7 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Altamura (BA)

Fatto

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv. Paladino, riferisce di aver presentato in data 14 febbraio u.s. domanda di accesso all'estratto conto retributivo dell'ex coniuge Sig.ra, necessario ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento datato 18 febbraio 2013, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata.

Contro tale determinazione il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato dal ricorrente alla controinteressata.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierno ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di diniego opposto dall'amministrazione, atteso che esse fanno riferimento alla tutela della riservatezza che, nel caso di specie e trattandosi di dati reddituali comuni, recedono a fronte del diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, come più volte affermato dalla scrivente Commissione e dal Giudice amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

Fatto

Il sig., maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di, riferisce di aver presentato in data 10 gennaio 2013 domanda di accesso a tutti i documenti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi in capo all'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha fornito risposta alla predetta istanza nel termine di legge.

Pertanto, in data 1 marzo u.s., il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Magistrale Liceo Statale - Cosenza

Fatto

Il Sig., docente di educazione musicale, riferisce di aver presentato domanda di accesso nei confronti dell'Istituto resistente teso ad acquisire copia del contratto per l'insegnamento di tromba anno scolastico 2012/2013, della domanda e del domicilio del docente assegnatario del suddetto contratto e di ogni altro documento connesso.

Parte resistente, con nota del 15 febbraio u.s. ha negato l'accesso siccome non legittimata passivamente in quanto "Le utilizzazioni sono procedure a carico dell'Ufficio Scolastico Provinciale che ha emanato il provvedimento di assegnazione in data 8/11/2012".

Contro tale determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Letti gli atti del procedimento, e in particolare la nota dell'amministrazione datata 15 febbraio di cui alle premesse in fatto, si ritiene di sospendere la decisione al fine di ottenere dall'Istituto resistente chiarimenti in merito al possesso o meno della documentazione richiesta dal ricorrente.

PQM

La Commissione, sospende la decisione in attesa per i motivi di cui alla parte in diritto. I termini della decisione sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro

Fatto

L'istante riporta di aver chiesto il 24 gennaio 2013 alla direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro copia di tutti i documenti che lo riguardano in possesso dell'amministrazione. Dolendosi della mancata risposta dell'amministrazione il ricorrente si è rivolto il 24 gennaio 2013 a questa Commissione.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

I documenti chiesti, astrattamente considerati, incidono in quanto tali nella sfera giuridica dell'istante, e pertanto la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione territoriale del lavoro di Modena

Fatto

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha chiesto, in data 24 gennaio 2013, di estrarre copia dei verbali di audizione dei testimoni che sono stati sentiti, eventuali relazioni degli ispettori, oltre a tutta la documentazione contenuta nel fascicolo ispettivo. Tale documentazione, che riconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro come colf/badante presso la Sig.ra, è necessaria per presentare ricorso al Giudice del lavoro in merito alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.

In data 4 febbraio 2013, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti che, in base al disposto dell'art. 2, c. 1, lett. b) e c) del D.M. 757/94, sarebbero esclusi dall'accesso i documenti riguardanti le richieste d'intervento dell'ispettorato o riguardanti il lavoratore, nonché le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possa derivare pregiudizio per i lavoratori o per i terzi.

In data 18 febbraio 2013, il ricorrente ha presentato ricorso al Difensore Civico della Regione Emilia Romagna.

In data 6 marzo 2013, il Difensore Civico ha inviato il ricorso alla Commissione, essendo un ricorso avverso una Amministrazione centrale dello Stato.

In data 15 marzo 2013, la Direzione territoriale del lavoro di Modena ha inviato una memoria in cui ribadisce le motivazioni del proprio diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'Amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nell'art. 2, c. 1, lett. b) e c) del D.M. 757/94. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, propri del giudice amministrativo, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.